

COMUNE DI PORDENONE

Regolamento
comunale per la disciplina, lo
svolgimento e l'esercizio dell'attività
commerciale su aree pubbliche

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21 febbraio 2005.

Testo entrato in vigore in data 30.03.2005

| | | |
|-------------|--|----|
| | - INDICE - | |
| | TITOLO I – NORME GENERALI | |
| ARTICOLO 1 | FINALITA' | 4 |
| ARTICOLO 2 | OGGETTO | 4 |
| ARTICOLO 3 | AMBITO DI APPLICAZIONE | 5 |
| | TITOLO II – DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE CONCESSIONI | |
| ARTICOLO 4 | L'AUTORIZZAZIONE | 6 |
| ARTICOLO 5 | PRIORITA' ESAME DOMANDE | 6 |
| ARTICOLO 6 | CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | 7 |
| ARTICOLO 7 | AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO E IN FORMA ITINERANTE | 7 |
| ARTICOLO 8 | AUTORIZZAZIONE RILASCIATA A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA | 8 |
| ARTICOLO 9 | SUBINGRESSO | 8 |
| ARTICOLO 10 | MODIFICHE AUTORIZZATIVE | 9 |
| | TITOLO III – PROVVEDIMENTI | |
| ARTICOLO 11 | SANZIONE E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE | 9 |
| ARTICOLO 12 | REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE | 10 |
| ARTICOLO 13 | REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE | 10 |
| ARTICOLO 14 | DECADENZA | 11 |
| | TITOLO IV – DEL POSTEGGIO | |
| ARTICOLO 15 | TIPOLOGIE DI POSTEGGIO | 11 |
| ARTICOLO 16 | CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI | 11 |
| ARTICOLO 17 | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI | 11 |
| ARTICOLO 18 | SOSTITUZIONE MOMENTANEA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' SU POSTEGGIO | 12 |
| ARTICOLO 19 | ASSENZE, FERIE, MALATTIE, ALTRO | 12 |
| ARTICOLO 20 | TRASPARENZA DEGLI ATTI E VISIBILITA' DELLE OPPORTUNITA' | 12 |
| | TITOLO V - REQUISITI | |
| ARTICOLO 21 | REQUISITI DELLE ATTREZZATURE | 12 |
| ARTICOLO 22 | PRODOTTI ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | 13 |
| ARTICOLO 23 | MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE | 13 |
| | TITOLO VI – DEI MERCATI | |
| ARTICOLO 24 | MERCATO CITTADINO | 14 |
| ARTICOLO 25 | MERCATO RIONALE | 14 |
| ARTICOLO 26 | MERCATO PER UNA SOLA GIORNATA | 14 |
| ARTICOLO 27 | ISTITUZIONE DI MERCATI TEMPORANEI | 14 |
| | TITOLO VII – SOPPRESSIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI | |
| ARTICOLO 28 | SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI | 14 |
| ARTICOLO 29 | SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DI UN MERCATO | 15 |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| | TITOLO VIII – PRODUTTORI AGRICOLI | |
| <i>ARTICOLO 30</i> | PRODUTTORI AGRICOLI | <i>15</i> |
| <i>ARTICOLO 31</i> | DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO | <i>16</i> |
| <i>ARTICOLO 32</i> | GESTIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI | <i>16</i> |
| | TITOLO IX – DEL RIORDINO | |
| <i>ARTICOLO 33</i> | DELLE SUPERFICI | <i>16</i> |
| | TITOLO X – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI | |
| <i>ARTICOLO 34</i> | OBBLIGHI DEGLI OPERATORI | <i>17</i> |
| <i>ARTICOLO 35</i> | AMMISSIONE AI MERCATI | <i>17</i> |
| <i>ARTICOLO 36</i> | SANZIONI | <i>18</i> |

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA’

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) creare un qualificato commercio cittadino, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l’operatore di commercio ed il consumatore;
 - c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione con funzione di calmierare prezzi;
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l’efficienza distributiva, l’evoluzione dell’offerta, al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) garantire il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese locali;
 - f) valorizzare, salvaguardare e potenziare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
2. L’attività commerciale fondata sul principio della libertà di iniziativa economica e privata, è garantita dalla Carta Costituzionale.
3. Il presente Regolamento vuole garantire ed armonizzare alle esigenze locali territoriali l’effettiva distribuzione al cittadino residente e consumatore in città e alla popolazione fluttuante.
4. In particolare il presente regolamento accoglie per quanto concerne la tutela del consumatore la direttiva comunitaria 98/97 sui provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori e fa rientrare nel presente regolamento anche la violazione di interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive comunitarie indicate in allegato alla L. 281/1998 ed estende a ogni norma utile a migliorare la tutela del consumatore ed il servizio alla collettività ogni altra miglioria apportati in tal senso da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività commerciale su aree pubbliche in conformità al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, alla Legge Regionale 4 giugno 1999, n.14 ed alle direttive europee migliorative la tutela del consumatore acquisendo tutte le successive modificazioni ed aggiornamenti in merito alla tutela della salute degli esseri umani ed animali, salvo esplicite disposizioni.
2. La Giunta con apposito atto provvede all’individuazione o all’eventuale trasferimento delle aree adibite al commercio su aree pubbliche. La localizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio e in forma itinerante verranno stabilite da apposita deliberazione giuntale. Fermo restando il potere discrezionale dell’Ente saranno sentite in via preventiva le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Consumatori.
3. La Giunta stabilisce con apposito atto le zone vietate al commercio su aree pubbliche, divieti, limiti e prescrizioni.
4. Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi, e per quanto in esse non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività di commercio

su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del dirigente o del Sindaco per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione del Regolamento come disposto dalla normativa statale e regionale riguarda il commercio su aree pubbliche. Per commercio su aree pubbliche si intenda:
 - a) **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
 - d) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o festività;
 - e) **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) **posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - g) **posteggio stagionale:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per il Friuli - Venezia Giulia, per un periodo da un minimo di 60 a un massimo di 90 giorni consecutivi;
 - h) **posteggio temporaneo:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per il Friuli - Venezia Giulia, per un massimo di giorni 45 che siano consecutivi o non, anche ricadenti su anni diversi;
 - i) **posteggio vacante al mercato:** il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, revoca o decadenza della concessione;
 - j) **posteggio temporaneamente non occupato al mercato:** il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario;
 - k) **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** è l'atto rilasciato dal Comune sede del posteggio, per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza o di sede legale della società, per gli operatori itineranti, come disposto dalla legge regionale Friuli - Venezia Giulia;
 - l) **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande effettuata con mezzo attrezzato, su aree pubbliche o di uso pubblico di cui il Comune abbia la disponibilità;

- m) **miglioria**: la possibilità per un operatore titolare di posteggio al mercato di chiedere ed ottenere un altro posteggio disponibile più consono alle esigenze del richiedente o come aumento di superficie.

TITOLO II – DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 4 – L’AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio o in forma itinerante, nel territorio comunale, deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Servizio delle Attività Economiche presso il Comune di Pordenone o da altro Comune preposto della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L’autorizzazione può essere con posteggio (e quindi connessa alla concessione di occupazione del suolo pubblico) o in forma itinerante.
3. L’autorizzazione può essere a scadenza.
4. Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni o l’accumulo delle stesse tramite acquisizione, scissione o conferimento d’azienda nella stessa giornata di mercato, fatti salvi i diritti precedentemente acquisiti.
5. L’autorizzazione è rilasciata solo al titolare della ditta individuale residente nel Comune di Pordenone o alla società costituita in forma di “s.r.l.” o “s.n.c.” avente sede legale nel Comune medesimo.
6. Le istanze relative al rilascio del titolo autorizzativo per il commercio su aree pubbliche dovranno essere, compilate in ogni singola parte nei modelli o nei fax simili predisposti dall’ufficio competente. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione è necessario presentare apposita domanda al Servizio Attività Economiche del Comune - indicando espressamente il settore merceologico: non alimentare, alimentare, alimentare con somministrazione di alimenti e bevande.
7. Per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande si precisa che le strutture, locali, attrezzature e i mezzi dovranno avere la relativa documentazione attestante l’idoneità igienico sanitaria.
8. Per i non residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alla documentazione prevista per legge e/o indicata nel presente regolamento, è indispensabile il possesso di un titolo autorizzativo per il commercio su area pubblica rilasciato da altro Comune fuori regione.
9. Per i cittadini stranieri salvo diversamente stabilito da trattati internazionali è necessaria la presentazione della carta di soggiorno e/o del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura competente per territorialità.
10. I permessi di soggiorno rilasciati con la dicitura: “*per lavoro anche stagionale*”, non sono validi ai fini del rilascio amministrativo permanente.
11. Poiché il permesso di soggiorno è temporalmente limitato il provvedimento abilitativo sarà condizionato al periodo di validità del permesso di soggiorno.

ARTICOLO 5 – PRIORITA’ ESAME DOMANDE

1. Le Autorizzazioni per l’istituzione di nuovi posteggi o autorizzazioni decadute/revocate secondo le disposizioni previste per Legge, potranno essere assegnate attraverso procedura di evidenza pubblica. Il relativo bando stabilirà criteri, modalità, termini, requisiti, priorità per l’assegnazione di dette autorizzazioni. L’amministrazione, in linea di principio, seguirà i criteri prioritari previsti per legge, oltre a stabilire dei criteri che riqualificano l’istituzione del

“mercato cittadino”, ampliano e differenziano l’offerta merceologica al fine di fornire al consumatore ampia possibilità di scelta in tutti i settori.

2. Le domande di nuova autorizzazione prevedono la richiesta in marca da bollo e la relativa documentazione prevista nella modulistica predisposta.
3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione richiesta e sia presentata su apposita modulistica predisposta da codesto comune.
4. Al rilascio del provvedimento abilitativo provvede il Servizio Attività Economiche.
5. Ai titolari di nuove autorizzazioni è fatto obbligo entro 30gg dal rilascio dell’autorizzazione iscriversi al Registro Imprese e al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 6 – CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica, edilizia del territorio comunale o una diversa gestione di destinazione dell’area pubblica necessita di “*concessione di occupazione di suolo pubblico*” da parte del Comune.
2. Nell’atto di concessione viene indicato il beneficiario del godimento dello spazio dato in concessione, la dimensione, la durata e la localizzazione.
3. La durata della concessione è stabilita dalla legge. Fanno eccezione i casi particolari di concessione temporanea o stagionale, mercati straordinari, fiere, feste che per straordinarietà del fatto si reputano temporanee.
4. La concessione qualora sia rilasciata ad un cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea è vincolata alla validità del permesso di soggiorno.
5. La concessione in uso dell’area pubblica oltre al pagamento della TOSAP e della TARSU comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di eventuale urbanizzazione, di pulizia e di zonizzazione dello spazio concesso.
6. La durata della concessione è stabilita e determinata nella sua durata ed è possibile il rinnovo solo su richiesta. Qualora l’operatore non provveda al rinnovo, l’Amministrazione provvede alla revoca del provvedimento che annulla tutti i precedenti diritti acquisiti.

ARTICOLO 7 : AUTORIZZAZIONI CON POSTEGGIO E IN FORMA ITINERANTE

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune possono essere di due tipologie:
 - a) commercio con concessione di posteggio;
 - b) commercio in forma itinerante.
2. L’autorizzazione a svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio va effettuata tramite un provvedimento che individui chiaramente:
 - le generalità del concessionario, gli estremi della iscrizione al registro degli esercenti il commercio o i relativi titoli abilitativi ed il codice fiscale, partita iva;
 - l’individuazione esatta del posteggio, la sua collocazione, le relative dimensioni e le eventuali attrezzature di proprietà comunale;
 - la durata della autorizzazione se temporanea e stagionale o derivante da specifiche disposizioni in materia di immigrazione, o altra motivazione (es. affitto d’azienda);
 - la destinazione merceologica del posteggio, se vincolata da motivi di impiantistica, sanitari od altri;
 - l’accettazione da parte del concessionario degli obblighi posti dal presente regolamento, dal regolamento sanitario e dalle norme della legge in generale, nonché dalle eventuali

prescrizioni o limitazioni particolari che venissero imposte per motivi di pubblico interesse, ivi compresa la possibilità di revoca del posteggio stesso;

Delle autorizzazioni rilasciate andrà tenuto apposito registro corredato di planimetrie dei posteggi, con le dimensioni dei singoli posteggi (profondità e fronte massimi).

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'originale dell'autorizzazione onde consentire l'accertamento della sua posizione. La mancata esibizione dell'originale è punita ai sensi del presente regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell' esercente, fatto salvo il caso di smarrimento o furto che dovrà essere provato con esibizione di regolare denuncia all'Autorità di Polizia e della relativa comunicazione inoltrata al Comune di rilascio del titolo stesso .
4. Non è ammessa la concessione, l'affitto d'azienda, il comodato, o qualsiasi altra tipologia di atto e/o accordo tra privati e/o società tra cui anche il conferimento di azienda che producano negli effetti pratici l'acquisizione di più di un posteggio all'interno della stessa giornata di mercato. Qualora si verifichi uno dei casi suindicati constatato attraverso la verifica degli atti e/o dalla Polizia Municipale il Servizio Attività Economiche provvederà ad espletare la procedura di diniego del procedimento avviato su istanza di parte.
5. Il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio ha titolo con il medesimo atto a svolgere la propria attività anche in forma itinerante in tutto il territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.
6. Il Comune può concedere, all'interno del proprio territorio comunale, l'autorizzazione ad esercitare in forma itinerante a carattere stagionale per un periodo da un minimo di 60 a un massimo di 90 giorni consecutivi.
7. I soggetti appartenenti all'Unione Europea possono esercitare mediante presentazione dell'autorizzazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, purché tradotto in lingua italiana.

ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONE RILASCIATA A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

1. Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 definito "Legge quadro sull'immigrazione", gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno (permesso di soggiorno) o la carta di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione.
2. Gli operatori stranieri hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i documenti in merito al permesso di soggiorno assieme all'autorizzazione al commercio, al fine di consentire la verifica della validità del documento di permanenza in Italia.

ARTICOLO 9 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà del ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del titolo autorizzativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in merito.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà del ramo d'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio è comunque sempre compreso nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda autorizzata all'esercizio del commercio su aree pubbliche mercantili. E' consentito procedere mediante denuncia di inizio attività al fine di ottenere la volturazione dei dati autorizzativi e del posteggio assegnato.
3. Il subentrante in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente, alla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di

acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di inizio attività, entro un termine di sei mesi, a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente, il termine per la presentazione ai fini delle regolarizzazioni prescritte dal presente regolamento è stabilita in un anno solare a decorrere dalla data di inizio dell'attività, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta dal presente regolamento

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla sua regolarizzazione come stabilito al comma 3.
5. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, l'acquirente o l'affittuario deve effettuare, ai fini della reintestazione del titolo autorizzativo, la denuncia di inizio attività, che deve essere antecedente o contestuale all'inizio dell'attività, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività commerciale sul territorio comunale.
6. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano l'art.9 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 27 marzo 1992 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni regolamentari regionali e comunali.
7. Il titolare di più autorizzazioni con posteggio può trasferire separatamente una o più d'una purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, strumenti, ecc. per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
8. Sono vietati il trasferimento dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti o il cambio di destinazione del posteggio concesso.
9. Nell'atto di cessione/trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art.1346 del Codice Civile, deve essere chiaramente indicato da che cosa è costituita l'azienda e quali sono i beni che non sono trasferiti, poiché la "ditta" non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE AUTORIZZATIVE

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve, entro giorni dieci dalla richiesta di cambiamento di residenza, ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e preposto, comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Il Comune ha giorni trenta lavorativi di tempo per annotare la variazione.
2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta al Comune che provvederà tramite il Servizio Attività Economiche, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Tale atto di spostamento sarà considerato definitivo e nessuno potrà avanzare ulteriori modifiche di stato di ripristino della situazione precedente.
3. Il presente regolamento vieta la concessione delle migliorie, inteso come aumento di superficie del posteggio, all'interno del mercato tramite atto amministrativo d'ufficio.

TITOLO III: PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 11 - SANZIONI E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le sanzioni amministrative saranno stabilite con apposito e successivo atto.
2. L'autorizzazione viene sospesa nei seguenti casi:
 - inosservanza, sia normativa sia gestionale, di norme del presente Regolamento;
 - in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per due volte in un anno solare inteso come 365 giorni dalla prima violazione) anche se si è

proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le fattispecie considerate sono le seguenti:

- inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo. A tal fine, il Servizio Attività Economiche invierà agli operatori titolari di precedente autorizzazione con posteggio un'apposita comunicazione indicante le predette dimensioni;
- diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;
- non rispetto della superficie concessa di fronte vendita su unico lato, e di spazio aereo occupato;
- sovrapposizione e/o unione di teloni e/o banchi, anche se in accordo tra gli operatori, per ragioni di tutela della sicurezza in ordine alle vie d'esodo ed al passaggio delle persone diversamente abili;
- invasione del posteggio di un altro operatore anche con il consenso dello stesso o assenza dello stesso;
- vendita sviluppata su altri lati oltre al fronte vendita sviluppato su unico lato e rivolto in opposizione al retro della propria postazione;
- nel caso in cui la merce appesa ai teloni, cosiddetta "Stenderia", non rientri verso l'interno, rispetto al limite dei teloni stessi, di almeno 50 cm frontalmente e di un metro massimo sulla somma di entrambi i lati.

In caso di recidiva delle casistiche suindicate violazioni, la sospensione conseguente si applica fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi (per giorno lavorativo si intende ogni giorno di esercizio dell'attività sul posteggio nel territorio comunale).

ARTICOLO 12 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune può procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, ed assegnare il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella precedente, che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri:
 - nell'ambito di eventuali posteggi vacanti;
 - nell'ambito delle aree limitrofe alla localizzazione del mercato;
 - l'istituzione di un nuovo posteggio se tecnicamente possibile ed opportuno e compatibilmente alle prescrizioni generali.

ARTICOLO 13 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
 - a. l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina sul commercio, qualora vengano a mancare i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio delle attività commerciali;
 - b. il titolare di autorizzazione permanente non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi nell'arco di un anno solare, ovvero, nel caso di autorizzazione a tempo determinato, superiori di un terzo il periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare. Vengono esclusi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare, debitamente documentati all'Amministrazione comunale;
 - c. l'operatore non provveda al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP). In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni quindici dalla notifica, per

- sanare la situazione ed effettuare il pagamento; Qualora l'operatore non provveda si procede alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio;
- d. mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per motivi di comprovata necessità quali: malattia personale, malattia con necessità di assistenza di un parente fino alla terza linea ereditaria, gravidanza e puerperio;
 - e. violazione per inosservanza delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.
2. Al verificarsi di recidiva delle infrazioni previste all'art.11, si procede all'avvio del procedimento d'ufficio della revoca dell'autorizzazione.
 3. Poiché l'autorizzazione con posteggio è vincolata alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata allo scadere della concessione di occupazione di suolo pubblico, se non perviene entro giorni 30 dalla scadenza della concessione la richiesta esplicita di rinnovo della medesima. E' fatto obbligo, in questo caso, all'operatore di restituire al Comune l'autorizzazione.

ARTICOLO 14 - DECADENZA

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con posteggio fisso o in forma itinerante decade nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

TITOLO IV: DEL POSTEGGIO

ARTICOLO 15 – TIPOLOGIE DI POSTEGGIO

1. Le tipologie di settore dei posteggi per i mercati comunali sono le seguenti:
 - generi alimentari (formaggi, salumi, frutta, verdura, bevande, dolci, pasticceria, rosticceria, ecc.);
 - generi alimentari con somministrazione di alimenti e bevande;
 - generi non alimentari (compresi i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature);
 - generi misti;
2. Nell'ambito dei mercati, l'Amministrazione Comunale può riservare posteggi specializzati nella vendita di specifici generi alimentari, con somministrazione o non alimentari.
3. Nell'ambito dei mercati, l'Amministrazione Comunale può riservare posteggi, per tipologie di prodotti alimentari e non, che promuovano e salvaguardino i prodotti tipici locali, gli usi e le tradizioni del luogo.

ARTICOLO 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione con posteggio a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
2. L'assegnazione del posteggio avviene in base ai criteri disposti dalla normativa regionale e nazionale vigente al momento dell'indizione del bando integrati con ulteriori criteri secondo l'orientamento dell'Amministrazione.
3. Nella procedura di evidenza pubblica saranno stabiliti l'identificazione del settore di vendita, le dimensioni dei posteggi, ed ogni altro elemento utile al fine di assegnazione dei posteggi.

ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati secondo le modalità previste dal Regolamento è effettuata giornalmente fra titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, conteggiate nella graduatoria ufficiale predisposta dal Comune. In caso di parità di presenza nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche da parte dell'operatore.

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE MOMENTANEA ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ SU POSTEGGIO

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire momentaneamente nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Si intende per sostituzione momentanea una sola sostituzione non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. Non sono ammesse sostituzioni momentanee per fiere o mercati straordinari.

ARTICOLO 19 - ASSENZE, FERIE, MALATTIE, ALTRO

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area ad esso assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente. E' quindi consentita l'assegnazione temporanea ad altri operatori nel detto giorno in base alle graduatorie esistenti purché appartenenti al settore merceologico consentito. L'Amministrazione valuterà in sede di localizzazione del mercato delle ulteriori disposizioni.
2. Il titolare di posteggio si considera assente se non esercita l'attività per l'orario previsto con apposita ordinanza, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc...). In caso di assenza si può procedere ad assegnazione temporanea con apposito atto.
3. Le assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie devono essere comunicate al Comune, con le seguenti modalità:
 - malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico entro sette giorni dal primo giorno di assenza con espressa liberatoria, rivolta al comune, al consenso del trattamento dei dati personali e di tutela della privacy;
 - servizio militare: invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno giorni sette prima del primo giorno di assenza;
 - ferie: comunicazione almeno giorni quindici prima dell'inizio delle stesse.
4. L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati e/o posticipati e/o straordinari non è considerata assenza.

ARTICOLO 20 - TRASPARENZA DEGLI ATTI E VISIBILITÀ DELLE OPPORTUNITÀ

1. Ogni due anni, verrà affissa all'albo pretorio e nel sito internet la situazione di fatto e la comunicazione in ordine alla possibilità di indire o meno nei due anni successivi, l'apertura di un bando di gara per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività commerciale su aree pubbliche di posteggio.

TITOLO V: REQUISITI

ARTICOLO 21 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE

1. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme igienico – sanitarie, i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi. Deve inoltre essere coperta, sufficientemente ampia e ben ventilata con una altezza interna utile di almeno 2.70 metri.
2. L'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno. E' vietato l'ancoraggio con sistemi infissi al suolo.

ARTICOLO 22 - PRODOTTI ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. E' vietata la vendita di carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate.
2. È vietata la vendita di pane fresco.
3. La vendita dei funghi non preconfezionati deve essere accompagnata da specifico provvedimento abilitativo.
4. E' vietata la vendita di alcolici a gradazione superiore a 21°.
5. È consentita la vendita di prodotti di gastronomia nel rispetto dei requisiti di legge:
 - è possibile preparare prodotti di gastronomia soltanto in un settore chiuso sui quattro lati, non connesso direttamente con l'ambiente esterno e posto nel perimetro dell'attività di una costruzione stabile. Il locale deve essere dotato dei requisiti minimi propri di un laboratorio avente uno spazio sufficiente per il regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alla capacità commerciale dell'attività;
 - il piano di cottura, la friggitrice ed il forno a girarrosto devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica di vapori e parte del banco caldo devono essere in acciaio inox a tenuta stagna. L'autorizzazione ubicativa per la preparazione degli alimenti è subordinata all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia e con le eventuali successive modifiche migliorative per il consumatore apportate dal ministero della sanità;
 - nel rispetto delle procedure anche a carattere igienico-sanitario è fatto obbligo di munirsi del manuale di autocontrollo.
6. Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione per la successiva immediata preparazione.

ARTICOLO 23 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE

1. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dai soci appartenenti a società di persone regolarmente costituite. Sono comunque consentiti anche:

- dipendenti;
- collaboratori familiari;
- lavoratori interinali di cui alla L. 196/97;
- associati in partecipazione di cui all'art.2549 del c.c. si precisa che *“con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all' associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”*
- tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro purché i soggetti siano appositamente delegati dal titolare dell'autorizzazione, previa richiesta scritta indirizzata al settore attività economiche, la quale accoglie o diniega la proposta. I delegati per l'esercizio in forma itinerante devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO VI : DEI MERCATI

ARTICOLO 24 –MERCATO CITTADINO

1. Il presente regolamento conferma il mercato cittadino nella giornata di mercoledì e di sabato. Relativamente alla localizzazione si demanda agli appositi atti di cui al precedente art. 2, comma 2.

ARTICOLO 25 –MERCATI RIONALI

1. Vengono inoltre istituiti i mercati rionali che saranno opportunamente localizzati secondo quanto stabilito al precedente art. 2, comma 2.

ARTICOLO 26 –MERCATO PER UNA SOLA GIORNATA

1. L'Amministrazione Comunale può istituire anche mercati per una giornata mensile o trimestrale anche con il contributo di altri enti ed associazioni.
2. L'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria, dei Consumatori, le Associazioni degli Industriali, Artigiani e Commercianti può essere promotore di un mercato dell'innovazione nei processi o nei prodotti o per specifiche esigenze.
3. Per innovazione il presente regolamento identifica lo sviluppo e la libertà della cultura di matrice europea nella ricerca operativa al fine di sviluppare il potenziale intellettuale e commerciale locale. Ad essa si collega la volontà di aumentare il lavoro all'interno del territorio di Pordenone.

ARTICOLO 27 –ISTITUZIONE DI MERCATI TEMPORANEI

1. L'istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni locali ricorrenti annualmente o in collegamento con manifestazioni straordinarie, è disposta dall'organo competente con apposito provvedimento, in cui vengono sempre specificati l'area, il numero e la tipologia dei posteggi.

TITOLO VII: SOPPRESSIONE O SPOSTAMENTO DEI MERCATI

ARTICOLO 28 – SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva, per ragioni di interesse pubblico o su richiesta motivata (presentata da almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercantile interessata).
2. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di pubblico interesse.
3. Lo spostamento di sede in via temporanea può essere disposto con provvedimento motivato, per motivi contingenti di interesse pubblico, quali la sicurezza pubblica o l'indisponibilità dell'area per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.
4. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza, ordine pubblico e calamità naturali, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato viene disposto previa comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.
5. Lo spostamento dei mercati esistenti in via definitiva o temporanea viene tempestivamente reso pubblico mediante avviso esposto all'albo comunale, nel sito internet e con avvisi pubblici, ed inoltrato alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
6. La soppressione dei mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nei seguenti casi:
 - mancanza di domande di partecipazione al mercato di nuova istituzione;
 - revoca della concessione dell'istituito mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti posteggi.
7. Si può sopprimere il mercato per una sola giornata su richiesta della maggioranza degli operatori o per motivi contingenti di interesse pubblico, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti posteggi.

ARTICOLO 29 – SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DI UN MERCATO

1. La data di effettuazione di un mercato può essere variata:
 - in via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze straordinarie;
 - in via definitiva esclusivamente su richiesta motivata di almeno 2/3 degli operatori.
2. Nel caso di esigenze temporanee, l'Amministrazione stabilisce il giorno di effettivo svolgimento con apposito provvedimento che deve essere adottato con ragionevole anticipo, da poter essere comunicata tempestivamente alle associazioni di categoria e ai consumatori.

TITOLO VIII : PRODUTTORI AGRICOLI

ARTICOLO 30 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. E' imprenditore agricolo chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Per attività connesse si deve intendere che siano esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e che siano dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione e che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
4. Le aree mercantili riservate agli agricoltori sono vincolate esclusivamente a tale attività.
5. Non è consentito ai produttori agricoli, di occupare le aree non a loro riservate.
6. E' vietata la presenza dello *spuntista* non produttori agricoli all'interno dell'area riservata agli agricoltori.

ARTICOLO 31 – DOMANDA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica con apposita domanda da inviare all'ufficio Attività Economiche presso il Comune di Pordenone comprensiva di documentazione probante la denuncia di inizio attività e la dichiarazione del possesso di lotti coltivati nonché la quantità prodotta e la tipologia di merce in vendita.

ARTICOLO 32 – GESTIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Gli agricoltori, che esercitano sulle aree pubbliche in forma itinerante la vendita esclusivamente dei propri prodotti, devono essere in possesso di documentazione probante la loro condizione di produttori agricoli sia per i produttori residenti nella Regione, sia per i produttori non appartenenti alla Regione.
2. Gli agricoltori che intendono esercitare nei giorni di mercato nella città di Pordenone, devono, in conformità a quanto previsto per legge, presentare apposita istanza.
3. Il Comune, stabilisce al proprio interno l'area destinata ai produttori agricoli mediante l'indicazione della superficie massima autorizzata.
4. L'area riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene prevista secondo le modalità previste dall'art.2, comma 2, del presente regolamento.
5. L'area riservata agli agricoltori sarà suddivisa in posteggi assegnati ad operatori permanenti annuali e stagionali.
6. I produttori agricoli titolari di posteggio all'entrata in vigore del presente regolamento, conserveranno il diritto alla concessione di un posteggio, all'interno dello stesso mercato, nell'area riservata ai produttori agricoli

TITOLO IX: DEL RIORDINO DEL MERCATO ESISTENTE

ARTICOLO 33 – DELLE SUPERFICI ESISTENTI

1. Con il presente regolamento i posteggi vengono determinati con una superficie massima di mq 65 e una profondità compresa tra metri 5.50 e 6.50, salvo diversamente stabilito con gli atti di localizzazione.
2. Gli operatori già in attività titolari di posteggio di dimensioni superiori a quelle stabilite dal presente regolamento mantengono il diritto di proseguire l'attività con la superficie autorizzata in precedenza, salvo quanto disposto successivamente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non confermare, qualora l'attività venga ceduta (e non ereditata) ad altro soggetto giuridico, tale diritto acquisito. Il nuovo titolare d'azienda che acquista la gestione senza vincolo diretto di parentela, allo scadere della concessione di occupazione di suolo pubblico, deve rispettare il vincolo di superficie massima del posteggio di cui è titolare introdotta con questo regolamento. Restano validi i diritti reali acquisiti tramite l'anzianità e vengono dunque aboliti esclusivamente quelli di superficie.
3. E' divieto assoluto, a partire dall'emanazione del regolamento, avere più di un fronte di vendita.

TITOLO X : OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ARTICOLO 34 –OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori. E' condizione indispensabile per gli autorizzati con posteggio in città l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere giornaliero, di lasciare l'area utilizzata a scopo di commercio libera da ingombri e prodotti derivati dalla propria attività su area pubblica. Il Comune colloca, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.
2. L'operatore che svolge la propria attività in forma itinerante può rimanere fermo sullo stesso punto - vendita per non oltre due ore consecutive nell'arco della stessa giornata, salvo diversamente stabilito. Trascorso tale termine, l'operatore si deve spostare di almeno 500 metri dal luogo precedentemente occupato per la vendita, e non può rioccupare un punto - vendita precedentemente occupato.
3. Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi. E' fatto obbligo di esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, misura adeguata, scritto in stampatello, con caratteri grafici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "vendita di merce usata" per tutti coloro che trattano di tale articolo.
4. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.
5. Il commercio su aree pubbliche di animali, può avvenire nel rispetto dello specifico regolamento a tutela degli animali e non può comunque essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. E' vietato lasciare animali liberi.

6. Nei posteggi istituiti a merceologia esclusiva è vietata la vendita dei prodotti diversi da quanto previsto nella localizzazione comunale.
7. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del ministro della salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
9. E' vietata l'esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata e il posteggio non dovrà mai essere incustodito.
10. E' proibito all'interno dell'area disposta a mercato esercitare giuochi, anche se leciti, mestiere di indovino, saltimbanco e giocoliere, fare schiamazzi o grida per attrarre la clientela, pena l'allontanamento immediato dal mercato. Nei confronti dei trasgressori sarà disposta la sospensione, da 1 a 4 frequentazioni del mercato. Gli stessi provvedimenti sono estesi a coloro che partecipano al mercato come prestatori d'opera.

ARTICOLO 35 - AMMISSIONE AI MERCATI

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati periodici, saltuari e temporanei, i seguenti operatori:
 - i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche
 - i produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 o dall'articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti;
 - le associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale;
 - gli invalidi iscritti nell'apposita lista presso l'ufficio provinciale del lavoro.

ARTICOLO 36 – SANZIONI

1. Alle violazioni delle norme in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni già contemplate all'art.13 della L.R. Friuli Venezia Giulia 4/6/1999, n. 14 "Disciplina del commercio su aree pubbliche".
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento non già sanzionate ai sensi del predetto articolo, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098, fatte salve le eventuali sanzioni accessorie.
3. In applicazione dell'art.13 della predetta legge, comma 7, in caso di recidiva si applica la sospensione dell'attività come stabilito dal presente regolamento.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 08.01.2007*